



Federazione Italiana Sport Equestri

. P.A. 119/14

PROC. N. P.A. 119/14

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Riunitasi il giorno 23 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composta:

ROBERTA LEONI	Presidente
FILIPPO FIORANI	Componente
SERGIO MARULLO DI CONDOJANNI	Componente Relatore

Per decidere in ordine al reclamo in appello depositato in data 1 luglio 2015 dal dott. Giuseppe Brunetti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Damiano Lipani e Francesca Sbrana, avverso la Decisione del Tribunale Federale resa e depositata nel procedimento P.A. 119/14 in data 8 giugno 2015 e pubblicata sul sito federale in data 16 giugno 2015.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di incolpazione e deferimento a giudizio ex art. 63, co. 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva (d'ora innanzi, abbreviato, R.G.S.), depositato in data 10 marzo 2015, il dott. Giuseppe Brunetti veniva rinviato a giudizio dalla Procura Federale con l'accusa di aver violato:

a) L'art. 1 del R.G.S., in combinato disposto con l'art. 10, co. I, dello Statuto Federale vigenti ai tempi dei fatti controversi. Al sig. Brunetti, in particolare, venivano contestati comportamenti assunti nell'anno 2014 nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Comitato Regionale Lazio. Più nello specifico, venivano in rilievo i rapporti di collaborazione intercorsi tra il sig. Brunetti, la sig.ra Elisa Giuliani e l'Atleticom S.r.l. nonché l'utilizzo di somme in maniera difforme da quanto previsto dalla Federazione e ciò in violazione dei principi di massima correttezza, lealtà e probità, cui ogni tesserato è chiamato ad ispirarsi.

b) L'art. 1, co. I del R.G.S., in combinato disposto con l'art. 10, co. I, dello Statuto Federale vigenti ai tempi dei



. P.A. 119/14

fatti controversi. Al sig. Brunetti veniva contestata la mancata ottemperanza dell'ordine di restituzione alla FISE di euro 18.781,77 e di euro 4.587,20 formulato dal Commissario Straordinario con nota del 12 febbraio 2015. La Procura Federale, alla luce degli illeciti imputati al dott. Brunetti, chiedeva che l'incolpato fosse sospeso per 8 mesi dalla Carica di Consigliere - Rappresentante dei Cavalieri Proprietari per la New Postiglione ASD e dalla Carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio e condannato al pagamento dell'ammenda di euro 5.000,00. Con decisione dell'8 giugno 2015, il Tribunale Federale così statuiva:

- RILEVAVA come a carico dell'incolpato non fossero ravvisabili precedenti violazioni del R.G.S.;
- ACCERTAVA come il dott. Brunetti, assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FISE Lazio avesse consapevolmente utilizzato somme erogate dalla FISE per fini non consentiti;
- PRECISAVA come il rapporto di collaborazione della sig.ra Giuliani fosse stato deliberato da tutti il consiglio Direttivo del Comitato Regionale FISE Lazio;
- AFFERMAVA come dall'analisi del contratto Atleticom non fosse possibile accertare se e da chi esso fu rinnovato;
- DAVA ATTO che rispetto alla violazione dell'ordine di restituzione delle somme contestate il dott. Brunetti non fosse legittimato passivo;
- CONDANNAVA il dott. Brunetti al pagamento dell'ammenda di Euro 2.500,00 e la sospensione per 4 mesi dalla Carica di Consigliere – Rappresentante dei Cavalieri Proprietari per la New Postiglione ASD e dalla Carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio.

Con reclamo depositato il 1 luglio 2015, il dott. Giuseppe Brunetti impugnava la sentenza resa nel procedimento in epigrafe. Il tesserato, in particolare, chiedeva alla Corte Federale d'Appello qui riunita di:

- in via cautelare, sospendere l'esecuzione delle sanzioni applicategli con decisione del Tribunale Federale Fise resa e depositata in data 8 giugno 2015, nel procedimento P.A. 11/15 – R.g.n. 14/15;



. P.A. 119/14

- in via preliminare, dichiarare estinto il procedimento disciplinare P.A. 11/15 – R.g.n. 14/15, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, e per l’effetto annullare e/o dichiarare inefficacie l’impugnata decisione, nonché ogni altro atto dello stesso procedimento;
- nel merito, riformare la decisione del tribunale federale FISE nel procedimento disciplinare P.A. 11/15 – R.g.n. 14/15, e per l’effetto assolvere il reclamante da ogni addebito per le ragioni esposte nell’atto di impugnazione;
- in via subordinata, rideterminare le sanzioni applicate, irrogando una sanzione al minimo edittale e concessione delle attenuanti previste dalla normativa federale;
- chiedeva, infine, di essere sentito all’udienza di fronte alla Corte d’Appello Federale.

Con provvedimento dell’8 luglio 2015, il Presidente della Corte Federale d’Appello rigettava l’istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata e fissava l’udienza per la discussione del reclamo alla data del 23 luglio 2015, assegnando termini alle parti per memorie e successive repliche.

Con memoria del 13 luglio 2015 la Procura Federale Fise eccepiva, in via preliminare, l’irritualità del termine concesso a parte reclamante per il deposito di una memoria di replica successiva alla costituzione della Procura Federale e, nel merito, chiedeva la conferma della sentenza appellata, contestando l’eccezione di intervenuta estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 56, co. 1, del R.G.S. e rilevando come la sentenza fosse stata tempestivamente resa e depositata in data 8 giugno 2015.

La Procura Federale Fise eccepiva, inoltre, come non vi fosse stata a favore del Comitato Regionale Lazio alcuna concessione di autonomia amministrativo – contabile da parte del Consiglio Federale. Conseguentemente lamentava come il C.R. Lazio non avesse, per l’anno 2014, alcuna autonomia per intrattenere un vero e proprio rapporto di lavoro con la sig.ra Giuliani, opponibile alla Federazione, essendo quest’ultima unica legittimata alla conclusione di un contratto di lavoro, anche solo per *facta concludentia*, con la lavoratrice a progetto.

Con memoria di replica dello scorso 17 luglio, il dott. Giuseppe Brunetti, nel riportarsi a quanto già dedotto,



. P.A. 119/14

prodotto ed eccepito nel reclamo in appello, e contestando integralmente le difese svolte dalla Procura Federale FISE, chiedeva all'Adita Corte Federale d'Appello di accogliere le conclusioni già formulate nel reclamo del 1 luglio 2015.

All'udienza del 23 luglio 2015 la Corte Federale d'Appello, sentite le parti, trattenuta la causa in decisione e dando lettura del dispositivo, ha emesso la seguente

SENTENZA

Prima di entrare nel merito, questa Corte ritiene necessario affrontare le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del reclamante e dalla Procura Federale nella propria memoria.

Orbene. Per quanto attiene all'eccezione sollevata dal dott. Brunetti - secondo cui dovrebbe rilevarsi l'intervenuta estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 56, Regolamento di Giustizia Fise - questa Corte ritiene debba essere rigettata attesa la tempestiva pronuncia della sentenza da parte del giudice di primo grado avvenuta nel pieno rispetto del termine regolamentare di 90 giorni.

Ed in vero. Dall'esame del combinato disposto degli artt. 31 comma 4, e 56 comma 1 e 2, si comprende come il regolamento di giustizia ha voluto distinguere i due momenti processualmente rilevanti della pronuncia della decisione e della successiva pubblicazione come due momenti dai quali far discendere effetti giuridici differenti: la pronuncia viene indicata come termine ultimo per l'estinzione del giudizio disciplinare oltre che per la fissazione dei termini di durata degli altri giudizi (art. 56); la pubblicazione della decisione sul sito federale, che si ricorda avviene dopo la comunicazione della decisione alle parti, come termine iniziale per proporre gravame oltre che come momento per la decorrenza delle sanzioni eventualmente inflitte (art. 31 comma4).

Contrariamente dunque a quanto assunto dalla difesa del Dott. Brunetti, la sentenza è pronunciata dall'organo giudicante nel termine fissato dal regolamento; la pubblicazione della decisione sul sito istituzionale assolve, invece, alla funzione di generale conoscibilità della stessa sentenza, fissa, per le parti, il termine per proporre i



. P.A. 119/14

gravami e, per il incolpato, il termine dell'esecutività delle sanzioni.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 giugno 2015 e quindi successivamente pubblicata ai soli fini della esecutività e della decorrenza dei termini per il reclamo.

Ora, considerando che l'azione disciplinare ha avuto luogo in data 10 marzo 2015, ne deriva come la sentenza oggetto di reclamo sia stata tempestivamente pronunciata entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 56, co. II, del Regolamento di Giustizia FISE.

Parimenti infondata è l'eccezione di irritualità articolata dalla Procura Federale nella memoria di costituzione. Il regolamento di giustizia ed in particolare l'art. 55, regola il procedimento disciplinare senza prevedere particolari forme per il suo svolgimento, prevedendo unicamente che alle parti vengano attribuiti "ragionevoli" ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Pertanto il principio del contraddittorio è garantito nel Regolamento di Giustizia con l'esclusione di ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti, concedendo la possibilità di interloquire in modo paritario su tutti gli argomenti afferenti la materia del contendere del procedimento.

Nessuna lesione del diritto di difesa è stata perpetrata nei confronti della Procura Federale che ha potuto puntualmente argomentare su tutte le avverse deduzioni cristallizzate dalle preclusioni proprie del procedimento di appello.

Entrando nel merito, questa Corte ritiene il reclamo meritevole di trovare parziale accoglimento per i motivi e nei termini che qui di seguito vengo esplicitati.

Le contestazioni svolte dal dott. Brunetti in ordine alla propria responsabilità per quanto addebitatogli con la gravata decisione del Tribunale Federale non appaiono a questa Corte meritevoli di trovare accoglimento.

Orbene. Come già rilevato dal Tribunale Federale, i Comitati Regionali FISE non hanno autonomia gestionale e contrattuale. Per tale ragione, i Comitati Regionali FISE non possono assumere impegni contrattuali senza la



. P.A. 119/14

prescritta autorizzazione della FISE.

Viene in rilievo, qui, l'art. 44, co. 8 e 9 dello Statuto Federale, secondo cui ai “*Comitati Regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativa – contabile*”. A tal fine, prosegue la norma, il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti Iscritto all'Albo. Da tale nomina, poi, derivano precisi obblighi di rendicontazione in capo al Comitato Regionale cui è stata conferita autonomia contabile.

Nel caso in esame, è dimostrato che non è intervenuta alcuna concessione di autonomia contabile al C.R. Lazio relativamente all'anno 2014; né a carico del C.R. Lazio, infatti, sono derivati obblighi di rendicontazione di alcun tipo.

Di qui il corollario secondo cui il dott. Brunetti, benché non avesse ricevuto alcuna autorizzazione da parte della FISE, per conto del Comitato Regionale Lazio, ha deciso, unitamente agli altri componenti del Consiglio Direttivo del Comitato, che la sig.ra Giuliani prestasse attività lavorativa in favore del Comitato stesso, in qualità di consulente e gestore del sito istituzionale, utilizzando i fondi destinati dalla FISE per scopi differenti. Il dott. Brunetti, detto in altre parole, ha utilizzato, nell'anno 2014, somme erogate dalla FISE per fini diversi, così violando quei doveri di correttezza, lealtà e probità, cui ogni tesserato è chiamato ad ispirarsi.

È da confermare, qui, come il dott. Brunetti fosse consapevole della volontà della FISE centrale di non garantire, per l'anno 2014, la copertura dell'addetto alla comunicazione e alla gestione e implementazione del sito del Comitato (cfr., e-mail 1 agosto 2014, Brunetti-Cariati, doc. n. 9 memoria Brunetti 25 maggio 2015; mail del Segretario Generale al Presidente Brunetti, all. 6 atto di deferimento). Circostanza, questa, avallata proprio dalla difesa del Brunetti (cfr. memoria Brunetti 4 giugno 2015, pagine 4 e 5).

Il dott. Brunetti, dunque, nonostante la FISE non avesse garantito la copertura economica per l'anno 2014, ha consapevolmente utilizzato risorse destinate ad altri scopi per implementare il sito del Comitato. Proprio tale



. P.A. 119/14

condotta, ancorché non ascrivibile esclusivamente al dott. Brunetti, integra violazione di quei doveri di correttezza, lealtà e probità, cui ogni tesserato è chiamato ad ispirarsi. Proprio dalle ulteriori deduzioni del dott. Brunetti, del resto, si evince come la ricostruzione del Tribunale Federale sia stata logica e corretta.

Il fatto che nel 2013 e nel 2015 la sig.ra Giuliani abbia sottoscritto con la FISE Centrale un contratto di lavoro a progetto dimostra come nell'anno 2014, in assenza di medesimo accordo contrattuale con la FISE Centrale, la sig.ra Giuliani non avrebbe potuto svolgere alcuna attività lavorativa per conto del C.R. Lazio.

È, dunque, evidente, come: il C.R. Lazio, nel 2014, non disponeva di alcuna autonomia amministrativa-contabile per poter concludere un contratto di lavoro con la sig.ra Giuliani; solamente la FISE Centrale avrebbe potuto concludere con la sig.ra Giuliani, in assenza di espressa autorizzazione al C.R. Lazio, contratto di lavoro con la sig.ra Giuliani.

Quanto, poi, alla asserita assoluta, non lesività del fatto contestato, questa Corte rileva come di lesività, seppur tenue, possa invece discorrersi nella misura in cui il Presidente Brunetti, in un uno con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio (cfr. delibera del Comitato 13 gennaio 2014, doc. n. 18 Brunetti) abbia utilizzato, senza autorizzazione della FISE, fondi da questa erogati per altri fini. La lesività, quindi, sussiste nell'aver destinato tali fondi per i fini cui essi non erano riservati. La sentenza di primo grado sul punto non può quindi che essere confermata.

Per quanto riguarda la istanza di rideterminazione delle sanzioni applicate al minimo edittale e concessione delle attenuanti previste dalla normativa federale richiesta dalla difesa nel reclamo introduttivo del presente procedimento questa Corte,

- tenuto conto che il Dott. Brunetti, malgrado responsabile dell'addebito ascrittogli non risulta destinatario di precedenti violazioni del Regolamento FISE, non ha posto in essere alcuna indebita percezione di somme di danaro o di altre utilità, ha comunque tenuto una condotta assolutamente collaborativa con la Federazione



. P.A. 119/14

e con gli Organi di Giustizia;

- in considerazione del fatto che la F.I.S.E. centrale, in pendenza del presente procedimento disciplinare, ha riconosciuto la decisione assunta dal reclamante e dal Consiglio Direttivo del C.R. di avvalersi della professionalità della Sig. Giuliani per la gestione del sito internet del Comitato Regionale Fise Lazio, seppur irrituale da un punto di vista formale, comunque corretta e necessaria tanto da aver concluso con la Sig.ra Giuliani, per il periodo giugno/dicembre 2015, lo stesso contratto di collaborazione oggetto del presente procedimento;

ritiene di dover accogliere la richiesta di rideterminazione della sanzione confermando l'applicazione a carico del dott. Giuseppe Brunetti dell'ammenda di euro 2.500,00 con riduzione della sanzione della sospensione a mesi due.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, come sopra composta, visti gli artt. 1 comma 1 e 55 del Regolamento di Giustizia, nonché l'art. 10, comma 1 dello Statuto Federale vigente all'epoca dei fatti contestati, in parziale accoglimento del reclamo, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, ritenuto il dott. Brunetti responsabile dell'addebito ascrittogli con la sentenza resa dal Tribunale Federale dell'8 giugno 2015, condanna il dott. Brunetti al pagamento della ammenda di € 2.500,00 ed alla sospensione per mesi 2 dalla Carica di Consigliere – Rappresentante dei Cavalieri Proprietari per la New Postiglione ASD e dalla Carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al dott. Giuseppe Brunetti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dei cui all'art. 13 del nuovo Regolamento di Giustizia. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 23 luglio 2015.



Federazione Italiana Sport Equestri

. P.A. 119/14

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

F.to Avv. Roberta Leoni

F.to Avv. Filippo Fiorani

F.to Avv. Sergio Marullo di Condojanni